FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA

STATUTO

EX LEGE 23/12/1998 n° 461 e DECRETO LEGISLATIVO 17/05/1999 N°153

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Economia in data 5/08/2026

TITOLO PRIMO

ART. 1 - ORIGINE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra - di seguito chiamata Fondazione - trae origine dalla Cassa di Risparmio di Volterra fondata nel 1893 dal locale Monte Pio - istituito in Volterra il 18 dicembre 1494 - con la denominazione di "Cassa di Risparmio della Città di Volterra", dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto n. 24391/8301 del 6 agosto 1992 del notaio Dr. Francesco Marcone, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. n. 436037 del 25 luglio 1992.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - AUTONOMIA E NORMATIVA APPLICABILE

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI, dalla legge n. 461 del 23/12/1998 e dal D.Lgs. 153 del 17/05/1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dall'Addendum al Protocollo d' Intesa sottoscritto in data 28 ottobre 2025, di seguito Addendum, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

ART. 3 - SEDE E AMBITO DI ATTIVITA'

1. La Fondazione ha sede legale e amministrativa in Volterra. Essa svolge la sua attività in prevalenza nel territorio volterrano e nelle zone ad esso circostanti, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.5 del presente Statuto.

ART. 4 - SCOPI E SETTORI DI INTERVENTO

1. Nel rispetto dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 153/99, la Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio.
2. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività nei settori rilevanti, prescelti tra quelli previsti all'art.1 comma 1 lett.c – bis del D.lgs. n.153/99, assicurando una equilibrata destinazione delle risorse con preferenza ai settori di maggiore rilevanza sociale.
3. La scelta e la modifica dei settori rilevanti e anche del loro numero viene effettuata dall'Organo di Indirizzo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del DM 18/5/2004, n. 150, con apposita deliberazione tempo per tempo

assunta in occasione della predisposizione dei periodici documenti di programmazione previsionale.

ART. 5 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 4 in forma di impresa o attraverso enti e/o imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei citati settori rilevanti; nelle imprese sopra dette, la cui forma societaria non comporti l'assunzione di responsabilità illimitata, la Fondazione detiene partecipazioni di controllo.
2. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
4. I suddetti interventi non possono superare il limite complessivo di un decimo del patrimonio della Fondazione o del minor limite stabilito da norme cogenti, all'uopo adeguandosi a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, d. lgs.17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.
5. L'investimento ed eventuali finanziamenti effettuati nelle imprese e negli enti strumentali di cui ai due commi precedenti è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.
6. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
7. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. Essa può altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali e dell'Unione Europea che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, o ad enti nazionali e internazionali e dell'Unione Europea associativi di fondazioni.
8. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile, con finalità analoghe alle proprie.
9. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, il quale deve, comunque, essere ricompreso tra gli scopi statutari.

ART. 6 - REGOLAMENTI INTERNI

1. L'attività della Fondazione relativa all'organizzazione interna, al perseguimento degli scopi statutari alle modalità di gestione del patrimonio e all'adozione del

Codice Etico, sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dall'Organo di Indirizzo, su proposta dell'Organo di amministrazione e definiti in coerenza con i contenuti della Carta delle Fondazioni e degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché degli articoli 1 e 2 dell'Addendum e pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

2. Il regolamento relativo al perseguimento degli scopi statutari (regolamento dell'attività istituzionale), reca le modalità e i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. Il regolamento recante modalità e procedure di gestione del patrimonio (regolamento del patrimonio) è anche ripreso nelle parti essenziali nel presente statuto (cfr. art. 7).
4. Il regolamento designazioni e nomine negli organi, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, disciplina le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti gli Organi della Fondazione.
5. Il Codice Etico introduce le regole di comportamento volte a disciplinare i rapporti all'interno e verso l'esterno della struttura, nello svolgimento delle varie attività.

ART. 7 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito coerentemente con la natura di ente senza fine di lucro della Fondazione che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Il patrimonio ha lo scopo di garantire il perseguimento della missione nel tempo. Le decisioni di investimento vengono effettuate osservando criteri prudenziali di rischio, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardare nel medio/lungo periodo il valore del patrimonio e la sua capacità di produrre reddito. Le politiche di spesa (erogative e di struttura) sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e di stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale, tenuto conto delle esigenze del territorio.
3. Esso è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio, e si incrementa di regola per effetto di:
   a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni;
   b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad aumento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
   c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione in via eccezionale sia deliberata dall'Organo di Indirizzo al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio una volta soddisfatti gli obblighi erogativi di cui all'art. 8, del d. lgs. 153/99, nei modi e nei termini consentiti dalle normative vigenti o espressamente autorizzati dall'Autorità di Vigilanza.

4. Le plusvalenze e minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio, nei limiti previsti dall'art.9, comma 4, del d. lgs. 153/99.
5. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività, assicurando, ove compatibile con l'esigenza di redditività, il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
6. L'Organo di Indirizzo stabilisce se il patrimonio della Fondazione deve essere gestito direttamente all'interno della Fondazione stessa ovvero se deve essere affidato ad un gestore esterno.
7. La gestione, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.
8. La gestione del patrimonio all'esterno, invece, deve essere realizzata facendo ricorso ad intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta dei gestori deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.
9. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessarie.
10. Le modalità di determinazione delle decisioni di investimento, orientate al perseguimento degli scopi statutari, vengono stabilite, prima dell'avvio dei processi di selezione, dagli organi deputati alla valutazione e rese esplicite.
11. Le procedure di gestione del patrimonio sia se affidato all'esterno che per la parte gestita direttamente sono disciplinate nel regolamento del patrimonio di cui all'art. 6; in ogni caso i ruoli e le responsabilità degli organi e delle strutture tecniche coinvolte nella gestione del patrimonio sono distinti e chiaramente individuati, essendo di competenza dell'Organo di Indirizzo la definizione della politica degli investimenti, dell'Organo di Amministrazione la sua traduzione operativa e delle strutture tecniche la sua esecuzione.

12. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

    a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti ritenuti adeguati per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
    b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
    c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio;
    d) diversificazione del rischio degli investimenti affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, del Protocollo d'intesa nonché dall'art. 1 dell'Addendum;

e) divieto di assumere debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può in ogni caso superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato;
f) stipula di contratti ed utilizzo di strumenti derivati solo con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

13. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento della gestione del patrimonio di cui all'art. 6, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa nonché dall'art. 2 dell'Addendum;
14. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
15. La Fondazione ritiene che la presenza di una banca locale solida e radicata nel territorio costituisca un importante volano per lo sviluppo economico della comunità di riferimento; tuttavia l'investimento nella società bancaria conferitaria, che deve rispettare i limiti previsti dalla lettera d) del precedente comma, deve contribuire alla conservazione del patrimonio ed al conseguimento di una adeguata redditività.
16. La Fondazione non si ingerisce nella gestione operativa della società bancaria ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigila affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati.
17. La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza eventuali patti parasociali e loro successive modifiche aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, con le modalità di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa.

ART. 8 – DESTINAZIONE DEL REDDITO

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

a) alle spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
b) agli oneri fiscali;
c) alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
d) ai settori rilevanti previsti dall'art. 4 del presente Statuto almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lett. b) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
e) alle altre finalità previste dallo Statuto, al reinvestimento del reddito o agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo Statuto o dall'Autorità di Vigilanza;
f) alle erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con l'esclusione dei compensi di cui al successivo art. 16.

TITOLO SECONDO

ART. 9 – ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
   a) l'Assemblea;
   b) l'Organo di Indirizzo;
   c) il Consiglio di Amministrazione;
   d) il Presidente;
   e) il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO PRIMO
Disposizioni comuni

ART. 10 – AMBITO APPLICATIVO

1. Le dimissioni di un componente degli Organi della Fondazione, devono essere trasmesse in forma scritta al Presidente dell'Organo del quale lo stesso fa parte ed hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
2. Il mandato dei componenti degli Organi che sia, per qualunque causa diversa dalla revoca e dalle dimissioni volontarie, escluse quelle date per passaggio ad altro organo, inferiore alla metà della durata ordinaria, non si computa ai fini dei limiti di mandato previsti dagli art. 23, 27, 32 ,33; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
3. I componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.
4. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni dalla data di cessazione del precedente.
5. Le disposizioni di questo Capo non si applicano ai componenti l'Assemblea dei soci, disciplinata da apposito regolamento, di cui al successivo art. 17.

ART. 11 – REQUISITI GENERALI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA'

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani e fra cittadini di Stati aderenti alla Unione Europea residenti in Italia legati a Volterra ed al suo territorio, alla sua arte ed alla sua realtà sociale ed economica, di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità morale; gli stessi devono

inoltre essere in possesso di specifica professionalità con particolare riferimento alla missione istituzionale della Fondazione ed ai settori di intervento prescelti.

2. L'Organo di Indirizzo definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di incompatibilità.
3. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza minimi richiesti per la nomina dei componenti degli Organi della Fondazione e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
4. Non possono ricoprire comunque cariche negli organi della Fondazione coloro che abbiano subito condanne penali, coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché alle analoghe leggi vigenti in ogni Stato dell'Unione Europea.
5. Il regolamento designazione e nomine negli organi definisce le modalità e la documentazione necessarie alla verifica dei suddetti requisiti e ciascun Organo decide sugli eventuali provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

ART. 12 - CAUSE GENERALI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione:
   a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
   b) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti e del Segretario Generale;
   c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso, i quali ricoprano la qualifica di dirigenti nelle predette società controllate, nonché coloro che abbiano con la Fondazione rapporti di collaborazione professionale di natura continuativa. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica ai Soci aventi diritto di voto in Assemblea;
   d) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nel biennio precedente alla designazione in Fondazione, funzioni di governo ovvero coloro che siano o siano stati nel biennio precedente alla designazione in Fondazione membri del parlamento nazionale ed europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, Presidente o membro dei consigli di amministrazione dei consorzi fra enti locali, Presidente o membro dei consigli di amministrazione e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione ed il Presidente di aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art 114 del D.Lgs. 267/2000, il Presidente e componenti degli organi delle comunità montane; i membri delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali comprendono le figure appartenenti al Consiglio, alla Giunta e Presidente, e al Sindaco;
   e) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi rapporti di dipendenza o di

collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;

f) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre fondazioni di origine bancaria e il Segretario Generale;
g) il Direttore Generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
h) gli amministratori dei soggetti e/o degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti permanenti, ad eccezione degli enti e delle società strumentali;
i) gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile;
j) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei conti, esclusa la figura del Presidente della Fondazione;
k) chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi amministrativi della società bancaria conferitaria nei dodici mesi anteriori alla designazione o alla nomina negli organi della Fondazione.

2. Non possono altresì ricoprire cariche negli organi della Fondazione :
   a) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
   b) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, nonché la carica di Presidente dell'Assemblea dei Soci, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
3. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale. Qualora un membro dell'Assemblea dei soci sia nominato in un organo della Fondazione o assuma le funzioni di Segretario Generale, la sua qualità di socio, è sospesa a tutti gli effetti per tutta la durata della carica, salvo il diritto a partecipare all'assemblea senza potere di voto.
4. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.
5. La Fondazione nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti,

abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

6. I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dai soggetti ed enti designanti.

ART. 12 BIS DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati con:

a) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente - prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato ad eccezione degli incarichi relativi a singole prestazioni professionali;

b) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato inclusi gli incarichi relativi a singole prestazioni professionali. E' fatto salvo il maggior periodo di discontinuità previsto dalla successiva lettera d);

c) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato inclusi gli incarichi relativi a singole prestazioni professionali;

d)coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto inclusi gli incarichi relativi a singole prestazioni professionali.

2. Il Periodo di discontinuità previsto da ciascuna ipotesi indicate nelle lettere a) b) c) d) del precedente comma 1 si applica anche ai componenti degli organi che, nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso abbiano superato la metà dello stesso.

ART 12 – TER ESERCIZIO DEI DIRITTI NELLE SOCIETA' ED ENTI STRUMENTALI

1.Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:

a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato; e' fatto salvo il maggior periodo di discontinuità previsto dalla successiva lettera d);
c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999:

a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione; è

fatto salvo il maggior periodo di discontinuità previsto dalla successiva lettera d);

c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;

e) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. Il Periodo di discontinuità previsto da ciascuna delle ipotesi indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica anche ai componenti degli organi che nell'ambito del secondo mandato consecutivo in corso abbiano superato la metà dello stesso.

ART. 13 – CAUSE GENERALI DI CONFLITTO DI INTERESSE

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, come disciplinato dal "Codice Etico della Fondazione", deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di Statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.
3. I componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, devono astenersi dal candidarsi e dall'assumere incarichi di natura elettiva e/o politica, anche all'interno di partiti, movimenti politici e organizzazioni similari, al fine di mantenere la necessaria indipendenza di giudizio e di azione, se non previa rinuncia all'incarico ricoperto in Fondazione.
4. I membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, il Segretario Generale e i Responsabili dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture, devono segnalare tempestivamente

all'Organismo di Vigilanza le eventuali situazioni che ritengono costituire un potenziale conflitto di interessi.

ART. 14 – SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. L'Organo di Indirizzo per giusta causa può determinare la sospensione dalle funzioni svolte dai membri componenti uno degli organi della Fondazione.
2. Il componente di un organo può altresì richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale.
3. L'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare specifiche comunicazioni agli Organi competenti della Fondazione qualora ricorrano violazioni al Codice Etico e/o conflitto di interessi, affinché siano applicati gli opportuni provvedimenti.

ART. 15 – CAUSE GENERALI DI DECADENZA

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in qualunque momento perdono i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 12, che non vengano rimosse entro 30 gg dal loro verificarsi, o che siano candidati ad una delle cariche di cui alla lettera d) dello stesso articolo 12.
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di incompatibilità che li riguardano, ivi compreso il conflitto di interessi. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.
4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

ART. 16- INDENNITA'

1. Per i componenti dell'Organo di Indirizzo sono previsti esclusivamente trattamenti non "corrispettivi", ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'organo e alle spese sostenute. Agli stessi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, con esclusione, per i residenti nel Comune di Volterra, delle spese per la partecipazione alle riunioni.

2. La misura delle indennità e le modalità di erogazione sono deliberate dall'Organo di Indirizzo medesimo, sentito il Collegio dei Revisori dei conti.
3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, un'indennità di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, delle indennità, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo, sentito il Collegio dei revisori dei conti per i compensi al Consiglio di Amministrazione.
4. Non è consentito il cumulo di più indennità correlate alla presenza nella medesima giornata.
5. La misura dei corrispettivi (compensi e indennità) per il Presidente, i componenti dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti è determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, ed è commisurata all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

CAPO SECONDO
Assemblea

ART. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento che ne individua il funzionamento interno.
2. Fanno parte dell'Assemblea i soci della Fondazione che a suo tempo furono nominati in base alle procedure previste anteriormente al D. M. n. 436037 del 25 luglio 1992 (soci della categoria a) ai sensi dell'art. 6 del previgente Statuto, compresi quei soci che, pur nominati successivamente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale furono eletti sulla base di votazione dell'Assemblea, su proposta o del Consiglio di Amministrazione o del prescritto numero di soci presentatori.
3. Fatto salvo il disposto del comma che precede, sono ammessi a fare parte dell'Assemblea i soci eletti in conformità delle disposizioni richiamate dal regolamento.
4. L'Assemblea è composta da un numero massimo di novanta soci. E' socio di diritto il Comune di Volterra, il quale è rappresentato all'Assemblea dei soci dal Sindaco pro tempore.
5. I soci di nomina assembleare durano in carica quindici anni e possono essere confermati per una sola volta.
6. I Soci sono scelti, secondo le norme dettate dal regolamento dell'Assemblea previsto al comma 1 del presente articolo, in modo da rappresentare la comunità

del territorio definito dallo Statuto stesso come ambito d'intervento della Fondazione.

7. Le risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei soci troveranno riscontro nel bilancio della Fondazione.
8. La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio tanto meno riconosce compensi o indennità.
9. L'Assemblea dei soci elegge al suo interno il proprio Ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e dal Vicepresidente - funzioni puramente onorifiche -che dura in carica tre anni e i cui poteri sono definiti dal regolamento.
10. Il registro delle deliberazioni e il verbale delle adunanze dell'Assemblea dei Soci sono tenuti dal Segretario Generale della Fondazione o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e le modalità di consultazione sono stabilite dal Regolamento dell'Assemblea.

ART. 18 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:
    a) l'approvazione del regolamento che contiene le norme che disciplinano il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei soci;
    b) la elezione dei soci della Fondazione;
    c) la designazione del cinquanta per cento dei componenti l'Organo di Indirizzo;
    d) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie nonché sulle operazioni di trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti ai sensi del successivo art. 37;
    e) la formulazione del parere per la devoluzione del residuo patrimonio in caso di scioglimento.
2. I pareri dell'Assemblea non sono vincolanti e devono essere resi noti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta fatta. Decorso tale termine senza che il parere sia trasmesso all'Organo di Indirizzo, quest'ultimo può procedere alla relativa deliberazione.
3. L'Assemblea dei soci, inoltre**,** formula proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività della Fondazione. In particolare, formula pareri preventivi obbligatori, ma non vincolanti sulle seguenti materie:
    - documento programmatico previsionale;
    - piano di programmazione pluriennale;
    - bilancio consuntivo.

CAPO TERZO
Organo di Indirizzo

ART. 19 – COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Indirizzo è composto da 18 membri così designati:

    a) nove dall'Assemblea dei soci;
    b) quattro dagli enti locali territoriali nel seguente modo:
        - due dal Comune di Volterra;
        - uno congiuntamente dai Comuni di Volterra, Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi M.mo;
        - uno, per la Bassa Val di Cecina, dal Comune di Cecina;
    c) due da enti e organizzazioni aventi finalità culturali e didattiche nel seguente modo:
        - uno dalle istituzioni scolastiche del territorio congiuntamente tra loro (Istituto di istruzione superiore G. Carducci Volterra, ITCG Ferruccio Niccolini di Volterra, Istituto Comprensivo Volterra, Istituto Comprensivo Pomarance);
        - uno dall'Accademia dei Sepolti di Volterra, come riconoscimento dell'importanza attribuitale quale antichissimo sodalizio volterrano che annovera una parte preminente dei cittadini di rilievo per la loro posizione e per la loro più volte dimostrata professionalità nel campo dell'arte, dell'economia e del sociale della città;
    d) tre da enti e organizzazioni rappresentativi della società civile, religiosa ed economica del comprensorio di Volterra nel seguente modo:
        - uno dalla Curia Vescovile di Volterra;
        - uno dalla C.C.I.A.A. della Toscana Nord-Ovest con sede a Viareggio;
        - uno, congiuntamente tra loro, dalle tre associazioni di volontariato aventi una notevole rilevanza nel tessuto sociale dell'intero territorio volterrano: Arciconfraternita della Misericordia di Volterra, Avis dell'Alta Val di Cecina, Mondo Nuovo di Volterra.
2. Al fine di garantire un'adeguata presenza di genere i soggetti designanti dovranno esprimere le candidature rispettando le seguenti modalità:
    a) l'Assemblea dei soci dovrà garantire nelle designazioni la presenza almeno di un componente del genere meno rappresentato;
    b) i soggetti a designazione singola o congiunta dovranno indicare due candidati di genere diverso.
3. L'Organo di Indirizzo sulla base delle designazioni ricevute e valutati i curricula dei candidati, effettua la scelta tra i nominativi proposti tenendo presente che la composizione finale dell'organo dovrà garantire una adeguata presenza del genere meno rappresentato.
4. L'Organo di Indirizzo elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il Vicepresidente.

5. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione e con l'obiettivo di realizzare gli scopi previsti nello Statuto.
6. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.
7. Le funzioni di coordinamento e di presidenza dell'Organo di Indirizzo competono al Presidente della Fondazione. Il Presidente non ha diritto di voto nelle deliberazioni dell'Organo d'Indirizzo.

ART. 20 – REQUISITI ED INDIRIZZI PER LA DESIGNAZIONE

1. L'Assemblea dei soci e gli enti cui spetta la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:
    a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi deve essere residente da almeno tre anni nel territorio volterrano e nelle zone ad esso circostanti;
    b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
    c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12;
    d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 22.
2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'Organo di Indirizzo individua, con apposito regolamento e in conformità alle previsioni dell'art. 22, gli ambiti entro i quali i designati devono avere maturato i requisiti previsti dallo Statuto.

ART. 21 – PROCEDURA DI NOMINA

1. Il Presidente della Fondazione, cinque mesi prima della scadenza del termine del mandato dell'Organo di Indirizzo ovvero tempestivamente nei casi diversi da quella di scadenza naturale di mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata all'ente cui compete la designazione ovvero informa l'Assemblea dei soci per le nomine di propria competenza.
2. I soggetti chiamati alla designazione, ivi inclusa l'Assemblea dei soci, devono indicare alla Fondazione il nominativo dei designati, i quali devono possedere i requisiti previsti dallo Statuto, secondo le indicazioni dell'art. 22.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione richiede ai designati di produrre entro 10 giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se i designati non producono la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti del soggetto cui compete la designazione.
4. L'Organo di Indirizzo in carica provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti e dell'inesistenza di cause di incompatibilità; nel momento in cui si verifica la

validità delle designazioni di almeno 15 componenti e comunque non prima che siano spirati i termini per le designazioni stesse, l'Organo di Indirizzo provvede alla nomina dei nuovi membri.

5. In ogni caso l'insediamento dei nuovi componenti non può aver luogo in data anteriore alla scadenza naturale del mandato dell'organo in carica.
6. Qualora l'ente cui compete la designazione non provveda entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, lo stesso sarà nuovamente sollecitato ad esprimersi nel termine di 20 giorni dal ricevimento del sollecito, decorso il quale la nomina relativa è effettuata a cura del Presidente del Tribunale di Pisa, opportunamente coinvolto, che dovrà uniformarsi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione.
7. Successivamente alla nomina, il Presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato affinché esprima la propria accettazione entro dieci giorni dalla stessa nomina.

ART. 22 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

1. I membri dell'Organo di Indirizzo devono possedere, quali requisiti di professionalità, competenza ed autorevolezza, adeguata esperienza in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della professione o in campo imprenditoriale o accademico o aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

2. Nel regolamento designazione e nomine negli organi di cui al precedente art. 11 sono specificati le competenze e i profili professionali richiesti che devono essere idonei a permettere la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale previsti nel vigente Statuto.

ART. 23 – DURATA IN CARICA

1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica sei anni dalla data di insediamento dello stesso di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 21.
2. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.
3. I componenti dell'Organo di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che venissero a cessare dalla carica per qualunque motivo, durano in carica per il periodo di mandato che sarebbe residuato al sostituito.

ART. 24 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, le decisioni concernenti:

    a) la modificazione dello Statuto, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;

b) l'approvazione e modificazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, dei regolamenti interni, ad eccezione di quello che ai sensi dell'art. 18 lett.a) è riservato all'Assemblea;
c) la nomina del Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo;
d) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
e) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei membri nominati nel Consiglio stesso; il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente dell'Organo di Indirizzo;
f) la nomina e la revoca per giusta causa dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese nonché le modalità di erogazione;
g) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
h) l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile imputabile alla Fondazione e ai singoli componenti degli Organi della Fondazione derivante esclusivamente dallo svolgimento della carica, con espressa esclusione della copertura in caso di dolo e colpa grave.
i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
j) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento agli interessi e ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
l) l'istituzione e la partecipazione ad imprese ed enti strumentali;
m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
n) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
o) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti, nei termini e nelle modalità previste dall'art. 3, comma 5 del decreto n. 150 del 18/5/2004, se non diversamente disposto dal presente Statuto.

2. L'Organo di Indirizzo verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività svolta.

ART. 25 – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

1. L'Organo di Indirizzo si riunisce di regola con cadenza almeno trimestrale, ovvero con cadenza prefissata dall'organo stesso e, comunque, ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno sei componenti. La convocazione dell'Organo di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori dei conti.
2. L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail o altro strumento che dia certezza di ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del Collegio dei Revisori dei conti; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Organo di Indirizzo è convocato dal Vicepresidente dello stesso con le medesime modalità.
3. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, un giorno prima della riunione, a mezzo di posta elettronica certificata, e-mail o altro strumento che dia certezza di ricezione.
4. Qualora siano presenti tutti i componenti, la riunione dell'Organo di Indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.
5. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
6. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea dei soci.
7. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo mediante l'utilizzo dei sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
8. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di questo ultimo, dal membro più anziano. A tali fini l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'Organo di Indirizzo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.
9. L'Organo di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto di quelli che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.
10. I verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 26 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario Generale svolge funzioni di scrutatore. In caso di parità nelle votazioni la proposta si intende non approvata.
2. Le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto e l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, arrotondato all'unità superiore.

CAPO QUARTO
Consiglio di Amministrazione

ART. 27 – COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, incluso il Presidente che è membro di diritto, ed elegge fra i propri membri il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei votanti.
2. I membri, diversi da Presidente, durano in carica quattro anni dalla data di insediamento.
3. La sostituzione, parziale o totale, dei membri del Consiglio in corso di mandato non determina una nuova decorrenza e pertanto la scadenza del mandato in essere rimarrà inalterata.
4. Gli amministratori possono essere rinominati consecutivamente per un solo mandato.
5. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'insediamento del successivo.
6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è entrato a far parte.

ART. 28 – NOMINA

1. Gli amministratori sono nominati dall'Organo di Indirizzo, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione. L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del regolamento designazioni e nomine negli organi, tenendo presente che almeno la metà dei componenti stessi deve essere residente da almeno tre anni nel territorio volterrano e nelle zone ad esso circostanti e prevedendo una adeguata presenza di genere.

ART. 29 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

1. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, competenza ed autorevolezza nonché adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato per almeno un triennio una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver esercitato funzioni, per almeno un triennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari, mobiliari e legali, secondo quanto previsto nel Regolamento designazioni e nomine negli organi di cui al precedente art. 11.

ART. 30 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di dieci volte l'anno. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail o altro strumento che dia certezza di ricezione, inviati 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
3. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo dei sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.
5. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.
6. Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, e in tale caso il Segretario Generale svolge funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale, oppure, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

ART. 31 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
    a) l'individuazione del Segretario Generale della Fondazione e il relativo compenso;
    b) la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione di missione;
    d) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale e del piano triennale;
    e) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quanto altro inerente all'attività della Fondazione;
    f) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
    g) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
    h) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti con informativa all'Organo di Indirizzo;
    i) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
    j) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
    k) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
    - alle modifiche statutarie;
    - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
    - ai programmi di intervento della Fondazione;
    -alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
    - all'istituzione e alla partecipazione ad imprese ed enti strumentali;
    l) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, queste ultime sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, l'incarico deve essere ex ante concordato e conferito con delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori;

    m) la designazione e nomina di amministratori e componenti gli organi di controllo di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;

    n) gli indirizzi in merito a società ed enti partecipati;
    o) l'accollo, nei limiti di legge, alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

CAPO QUINTO
Presidente della Fondazione

ART. 32 – POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione stessa e la rappresenta di fronte a terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura e fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.
2. Egli viene eletto dall'Organo di Indirizzo e dura nella carica comunque per sei anni che decorrono dalla data di nomina.
3. Qualora in corso del mandato, venga meno per qualsiasi causa il Presidente, il soggetto che ne fa le veci ai sensi del comma 5 lettera a) del presente articolo convoca tempestivamente l'Organo di indirizzo per la nomina del nuovo amministratore. Nell'ambito dei membri del Consiglio di amministrazione verrà nominato il nuovo Presidente in sostituzione, che resterà in carica per sei anni secondo quanto previsto dal precedente periodo.
4. Il Presidente:
    a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
    b) convoca e presiede l'Organo di Indirizzo, senza diritto di voto;
    c) assume, d'intesa con il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza e ne riferisce all'adunanza successiva del Consiglio stesso per la ratifica;
    d) svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e dà esecuzione alle relative deliberazioni; vigila sull'andamento generale della Fondazione avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale;
    e) ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio;
    f) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:
    a) nella presidenza dell'Organo di Indirizzo, dal Vicepresidente dello stesso e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano;
    b) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente dello stesso e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano.

6. La rappresentanza ed il potere di firma spettano, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al membro più anziano di nomina del Consiglio di Amministrazione o, in caso di parità, al più anziano di età.
7. Il Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta, in occasione di singoli atti, la rappresentanza della Fondazione preferibilmente a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, e in subordine ai dipendenti.

CAPO SESTO
Collegio dei Revisori dei conti

ART. 33 – REQUISITI, NOMINA E ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Organo di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti e nel rispetto del Regolamento designazioni e nomine negli organi.
2. I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti; tutti i membri effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed almeno due devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio volterrano e nelle zone ad esso circostanti, prevedendo una adeguata presenza di genere.
3. I revisori durano in carica quattro anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori
4. La nomina del Presidente del Collegio compete all'Organo di Indirizzo.
5. I revisori devono partecipare alle riunioni dell'Organo di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.
7. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio dei Revisori mediante l'utilizzo dei sistemi telefonici o di video-conferenza a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di intervenire alla riunione in tempo reale, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti.
8. Il revisore, che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei conti, o dell'Organo di Indirizzo, o del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio.
9. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.
10. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e adotta entro trenta giorni gli eventuali provvedimenti del caso.
11. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.
12. In caso di decadenza, sospensione ovvero di cessazione della carica l'Organo di Indirizzo provvede alla reintegrazione alla prima seduta utile.
13. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza.

14. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
15. Delle riunioni del Collegio deve redigersi uno specifico verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto presso la sede della Fondazione.

CAPO SETTIMO
Struttura operativa

ART. 34 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone dotate di elevata qualificazione professionale, con competenze in materia gestionale, che abbiano maturato documentate esperienze nell'ambiente di libere professioni o in posizioni di responsabilità presso società o enti pubblici o privati.
2. Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante. Il Segretario Generale collabora con il Presidente ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.
3. IlConsiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza. Alcuni compiti operativi e amministrativi possono essere affidati dal Segretario Generale a dipendenti della Fondazione, compresi quelli in regime di distacco da società partecipate.
4. Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo, capo primo, dello Statuto. Il Segretario Generale non può assumere incarichi in organi di altre Fondazioni di origine bancaria.
5. In caso di vacanza della carica le funzioni operative possono essere temporaneamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Presidente e/o a personale della Fondazione adeguatamente qualificato al quale si applicano le medesime disposizioni statutarie previste per il Segretario Generale.

ART. 35 RISORSE OPERATIVE

1. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

TITOLO TERZO

ART. 36 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

1. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti, il libro dei verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza del Codice Etico.
2. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
3. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri e registri contabili che si rendono necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del Codice civile.

ART. 37 – BILANCIO ANNUALE E DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dall'Organo di Indirizzo medesimo, che deve dare informazione degli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153/99 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Organo di Indirizzo il bilancio annuale e la relazione sulla gestione dallo stesso Consiglio predisposti e depositati almeno trenta giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione; nel bilancio deve essere data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.
3. Il bilancio annuale e la relazione di missione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori, per le osservazioni di propria competenza, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.
4. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi inclusi quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafoglio. Nella nota integrativa sono altresì fornite informazioni di dettaglio riguardo alla copertura degli investimenti nelle imprese e negli enti strumentali. La relazione di missione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi

realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

5. Nella redazione del bilancio e della relazione di missione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive integrazioni e/o modificazioni.
6. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
7. Il bilancio può essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.
8. Salvo quanto previsto dal regolamento dell'Autorità di Vigilanza, il bilancio, una volta approvato dall'Organo di Indirizzo, dovrà essere trasmesso, entro 15 giorni, all'Autorità di Vigilanza per le determinazioni di competenza.
9. Il bilancio previsionale e programmatico e il bilancio consuntivo annuale, con la relazione di missione, sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione.
10. La Fondazione rende altresì pubbliche sul proprio sito Internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO QUARTO

ART. 38 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. La Fondazione ai fini della messa in liquidazione si attiene a quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del D.Lgs. 153/99 e alla procedura ivi indicata. Può inoltre trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali, applicandosi al riguardo il citato art. 11 del D. lgs. 153/99 e successive integrazioni e/o modificazioni.

NORME TRANSITORIE

1. Le modifiche apportate al presente Statuto entrano in vigore alla data di approvazione di cui all'articolo 10, comma 3), lett. c) del decreto legislativo n. 153/99.
2. Per le revisioni statutarie relative agli enti designanti si applicherà, tramite verifica periodica, la procedura di cui all'art. 8 comma 4 del protocollo ACRI-MEF.
3. La modifica dell'art. 23 del presente Statuto, concernente la durata del mandato dell'Organo di Indirizzo, si applica al mandato in corso dell'Organo di Indirizzo che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
4. La modifica dell'art. 32 del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la

naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.

5. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui all'art. 12 comma 2 lettere a) e b), 12 – bis e 12.ter dello Statuto , in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum si applica le disposizioni di cui all'art. 3 comma 7 dello stesso Addendum.
6. La Fondazione assicura la pubblicità del nuovo Statuto approvato dall'Autorità di Vigilanza mediante il deposito presso il Registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura di Pisa e la pubblicazione sul proprio sito internet.